

VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020, come successivamente integrato e modificato dalla Legge di Conversione n. 27/2020 e dall'art. 70 del D.L. 34/2020

Oggi, 10 giugno 2020,

tra

Emmezeta Moda S.r.l., rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Eric Joselzon, assistita dagli avvocati Annarita Ammirati e Massimo Dramis (di seguito anche solo la "**Società**"),

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, rispettivamente in persona dei signori Sig.ri Vanessa Caccерini, Aurora Blanca, Gennaro Strazzullo e Antonio Vargiu, nonché le relative strutture territoriali e le R.S.A./R.S.U. (di seguito, congiuntamente, le "**OO.SS.**")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che:

- A.** A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti norme di contenimento del contagio emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - in particolare del DPCM 11 marzo 2020 e dei successivi provvedimenti restrittivi - le attività commerciali al dettaglio della Società hanno subito un arresto dal 12 marzo 2020 al 17 maggio 2020, con connessa sospensione dell'attività lavorativa dei dipendenti addetti a tutte le unità locali e riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza presso la sede di Milano;
- B.** a seguito di richiesta di trattamento di cassa integrazione in deroga ("**CIGD**"), inviata dalla Società alle OO.SS. in data 27 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. 18/2020 (testo previgente all'entrata in vigore del D.L. 34/2020), le Parti, all'esito dell'esame congiunto, hanno sottoscritto, in data 10 aprile 2020, un accordo per il ricorso alla CIGD, per n. 106 addetti presso la sede legale di Milano e per tutte le proprie unità locali, meglio identificate nell'Allegato 1 al presente verbale (di seguito, collettivamente, le "**Unità**"), con decorrenza dal 12 marzo 2020 e per il periodo massimo previsto dalla normativa vigente;
- C.** in forza del predetto accordo raggiunto con le OO.SS. la Società è stata autorizzata alla fruizione della CIGD, con decorrenza dal 12 marzo 2020, per un periodo di 13 settimane per le Regioni della Lombardia e del Veneto, ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, così come richiamati dall'art. 3 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 (nonché dalla Lettera F della menzionata circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020) e di 9 settimane per tutte le altre Regioni;
- D.** il decorso del contratto di solidarietà di tipo difensivo ex art. 21, comma 5 del D.lvo. n. 148/2015 e art. 3 del decreto ministeriale n. 94033/2016, applicato presso le unità di Aprilia (LT), Castel Mella (BS), Riposto (CT), Fasano (BR), Melilli (SR) e San Sperate (CA), nonché della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività ex art. 44 D.L. 109/2018 in corso presso le unità locali di Veggiano (PD), Bagnaria Arsa (UD), Tortona (AL) è stato contestualmente sospeso;
- E.** l'art. 70 del D.L. n. 34/2020 ha successivamente modificato l'art. 22 del D.L. n. 18/2020, nel frattempo convertito con modifiche nella Legge n. 34/2020, prevedendo la possibilità di incrementare sino al 31 agosto 2020 il suddetto periodo di CIGD ulteriori 5 settimane;
- F.** stante la persistenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Società, con comunicazione datata 3 giugno 2020, ha inviato alle OO.SS. richiesta di esame congiunto in via telematica per la domanda di trattamento di CIGD relativa alle ulteriori 5 settimane previste dalle disposizioni sopra richiamate;



- G.** la Società, avendo diritto, dal punto di vista normativo solo alla CIGS, si trova nell'impossibilità di accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID - 19 nazionale" (come specificato dalla Lettera F della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020) e di cui all'art. 19 del D.L. 18/2020);
- H.** le Parti hanno, dunque, esperito l'esame congiunto in via telematica nel corso del quale, dopo aver esaminato le cause connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono date atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di CIGD per ulteriori 5 settimane, ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 e dell'art. 70 del D.L. n. 34/2020;
- I.** l'esame congiunto è stato svolto a livello centralizzato per tutte le Unità, anche in considerazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020;

Tutto ciò premesso

- 1)** le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione di un ulteriore periodo di CIGD, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. 18/2020, come modificato ed integrato dall'art. 70 del D.L. n. 34/2020, degli artt. 22-ter e 22-quater del D.L. n. 18/2020, come introdotti dall'art. 71 del D.L. n. 34/2020, e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, per un massimo di **n. 106 dipendenti** occupati presso le Unità di cui all'Allegato 1 e, segnatamente:

Regione Lombardia

- sede di Milano,
- unità locale di Castel Mella (BS),

Regione Veneto

- unità locale di Veggiano (PD),

Regione Piemonte

- unità locale di Tortona

Regione Lazio

- unità locale di Aprilia (LT),

Regione Puglia

- unità locale di Fasano (BR),

Regione Sicilia

- unità locale di Melilli (SR),
- unità locale di Riposto (CT),

Regione Friuli Venezia Giulia

- unità di Bagnaria Arsa (UD),

Regione Sardegna

- unità locale di San Sperate (CA).

- 2)** Il trattamento di CIGD sarà richiesto con decorrenza dal 11 giugno 2020 con riferimento alle Regioni della Lombardia e del Veneto e dal 14 maggio 2020 con riferimento alle restanti Regioni, per un periodo di 5 settimane ulteriori alle 13 settimane già richieste per le Regioni della Lombardia e del Veneto e alle 9 settimane già richieste per le restanti Regioni.
- 3)** Il ricorso al trattamento di CIGD interesserà un numero massimo di 106 dipendenti la cui prestazione lavorativa sarà sospesa e/o ridotta fino a zero ore, come indicato nell'Allegato 1.
- 4)** Si conviene, altresì, che durante il periodo di CIGD, in caso di specifiche esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con preavviso non inferiore a 48 ore;
- 5)** Con riferimento al punto 4 che precede, le Parti convengono, che i lavoratori saranno richiamati in servizio con modalità che consentano, ove possibile, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, periodi di collocazione in CIGD omogenei con quelli degli altri colleghi fungibili coinvolti nella rotazione e, prevalentemente, su base verticale, ovvero su base di singola giornata o multipli di questa (con particolare riferimento ai lavoratori part time).

Riguardo alle modalità della rotazione la Società si impegna ad attuare, per quanto possibile in relazione alle esigenze tecniche produttive aziendali ed alle tempistiche richieste dal caso concreto, un confronto con le RSA/RSU ove esistenti, ovvero con le organizzazioni sindacali presenti a livello territoriale.

- 6) Il Contratto di Solidarietà nonché la CIGS per Cessazione di cui al punto D delle premesse devono ritenersi sospesi per tutto l'ulteriore periodo di durata della CIGD.
- 7) Ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 introdotto dall'art. 70 del D.L. n. 34/2020, la Società anticiperà ai lavoratori interessati il trattamento di CIGD relativo al periodo di 5 ulteriori settimane oggetto del presente accordo, salve eventuali diverse determinazioni da parte dell'INPS.
- 8) Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita

Letto, confermato e sottoscritto

La Società

Le OO.SS.

Lorenzo Carrara

Blanco

Gianni Stappi

Antonio Vargiu